



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 871/DA del 12 NOV. 2018

Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 687/2017 del 20/07/2017 – Risitano Antonino C/Cas.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 2345/2011, tra le parti Risitano Antonino nato a Messina il 20.02.1943 C.F. RST NNN 43B20 F158A e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 687 del 20/07/2017, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 12.09.2017, con la quale, in riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 4873/2011, condanna il CAS alla corresponsione in favore di Risitano Antonino, alle differenze retributive tra il livello "A1" e il livello "A" del CCNL Autostrade e Trafori, per lo svolgimento di mansioni superiori, relativamente al periodo **14 Giugno 2001 al 24 gennaio 2008** per l'importo di **€ 17.049,58**, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione, dell'art. 22, comma 36, della Legge 724/1994 nonché alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado di giudizio per l'importo complessivo di **€ 4.287,65 comprensivi di oneri**;

Che il 22.10.2018, nonostante sia stato proposto ricorso in Cassazione è stato notificato atto di precetto per la somma di **€ 26.768,32, comprensivi di interessi legali calcolati sulla sorte capitale lorda e di maggior danno da rivalutazione**;

Che il Decreto del Ministero del Tesoro 1 settembre 1998 n° 352 dispone all'art. 3, comma 2, che: *Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali*, giusta peraltro Sentenza della Suprema Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14429/2017;

Che pertanto occorre preliminarmente liquidare la sorte capitale quale differenze retributive ossia **€ 17.049,58** e successivamente, verificato l'importo corrisposto *al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali*, procedere alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36 della Legge 724/1994, e quindi secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020, approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata confermata la Dirigenza dell'Area Amministrativa di questo Consorzio;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA


Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:


- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n°687 del 20/07/2017 , notificata a questo Ente in forma esecutiva il 12.09.2017 , che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la **lettera "A"**;
- **Impegnare** la somma di € **4.287,65** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente **limitatamente alle spese di giustizia**;
- **Liquidare** la somma € **17.049,58** quali differenze retributive tra il livello "A1" e il livello "A" del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori relativamente al periodo **14 Giugno 2001 al 24 gennaio 2008** in favore del Signor Risitano Antonino nato a Messina il 20.02.1943 C.F. RST NNN 43B20 F158A **IBAN IT92X 03296 01601 00006 63521 64** , con imputazione sui ricorrenti capitoli di bilancio relativi alla spesa del personale;
- **Liquidare** la somma di € **4.287,65** quale refusione delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore del Signor Risitano Antonino nato a Messina il 20.02.1943 C.F. RST NNN 43B20 F158A **IBAN IT92X 03296 01601 00006 63521 64**;
- **Dare atto** che la liquidazione delle differenze stipendiali di € **17.049,58** essendo sottoposte al relativo pagamento dei contributi sarà eseguita dall'Ufficio gestione risorse umane, unitamente al pagamento delle retribuzioni mensili.
- **Dare atto** che con separato provvedimento si procederà alla degli interessi e della rivalutazione monetaria , fatto salvo il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36 della Legge 724/1994 , e quindi secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 1 settembre 1998 n° 352;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Gestione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto: Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi




Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3251 Atto 871 del 2018
Importo € 4.287,65
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 13-11-18 Il Finanziario 

Sentenza n. 687/2017 pubbl. il 20/07/2017

AVV. VINCENZO GATTO
Patrocinante in Cassazione
Via Torino Isola Zeta 481
Tel. e Fax 090 2931454 Fax 1782
* mail: avv.vincenzogatto@libero.it
pec: avv.vincenzogatto@pec.it

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
12 SET. 2017		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.

N° 687/17 RG n. 2345/2011
N° 2345/11 Reg. Gen.
N° 3523/17 Cron.

Pos.

CORR 1A

CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 19488
del 12-09-2017 Sez. A

SEZIONE LAVORO

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano



F.u.m. 38
del 12/6/2017
Uff. 2
B. L. L. L. L.
F. u. F. u. F. u. F. u.
C. e. L. L. L.
a. P.
f. u. f. u. f. u.
12/11/17
h

La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa A.T. Rizzo	Presidente
Dott. L. Villari	Consigliere
Dott. S. Sandro Caruso	Giudice Ausiliario

all' udienza collegiale del 13 giugno 2017

nella controversia vertente tra:

RISITANO ANTONINO

rappresentati e difesi dall' avv. Gatto Vincenzo

APPELLANTI

CONTRO

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall' avv. Carmelo Matafù

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 4873/2011
del 21 ottobre 2011.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI



Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2008 al giudice del lavoro di Messina RISITANO ANTONINO, dipendente del Consorzio Autostrade Siciliane, inquadrato con la qualifica di impiegato tecnico nel livello A1 esponeva che dal 01/07/1991 al 16/10/1991 aveva svolto mansioni di Responsabile dell'Ufficio Manutenzione della zona A, dal 17/10/1991 fino al maggio 1993 di Responsabile dell' Ufficio Manutenzione della zona B, dal gennaio 1995 mansioni di Responsabile dell' Ufficio Manutenzione Fabbricati per la tratta Messina-Palermo e che successivamente al 07/01/1998 aveva continuato a svolgere anche riguardo alle altre tratte Messina-Catania e Siracusa-Gela, mansioni corrispondenti secondo le declaratorie contrattuali alla qualifica di Capo Ufficio livello A.

Chiedeva pertanto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori con conseguente condanna del CAS al pagamento delle relative differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese.

Il Consorzio Autostrade Siciliane si costituiva in giudizio contestando che le mansioni svolte dall' odierno appellante fossero riconducibili alla qualifica superiore, e chiedeva il rigetto delle domande avanzando eccezione di prescrizione.

Dopo l'espletamento della prova testimoniale addotta dalle parti; il Giudice del Lavoro di Messina con sentenza n. 4873/ 2011 del 21 ottobre 2013, rigettava le domande del ricorrente attesa la carenza probatoria in ordine alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente.

Avverso tale sentenza proponevano appello RISITANO ANTONINO sottolineando che nel giudizio era stata fornita univoca prova sullo svolgimento delle mansioni riconducibili ai profili professionali richiesti. Chiedeva quindi la



riforma della decisione con il riconoscimento delle differenze retributive con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio.

Si costituiva il Consorzio chiedendo rigettarsi il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e in diritto con la conferma della sentenza n.4873/2011 resa dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, con vittoria di spese e compensi del giudizio di secondo grado.

All' udienza di trattazione la causa è stata decisa dando pubblica lettura del dispositivo della sentenza.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell' esame della controversia occorre muovere dal rilievo preliminare che la domanda del ricorrente fosse fondata sullo svolgimento delle mansioni superiori e sull' applicazione del contratto collettivo privatistico.

E' certo che il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha natura di ente pubblico non economico, con conseguente inderogabile applicazione ai dipendenti della contrattazione collettiva regionale, secondo le previsioni di cui all' art.24 L.reg.10 del 15 maggio 2000; per altro aspetto che la applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista dalla legge, non possedendo il crisma della legittimità, pone in essere una situazione riconducibile alla nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

In particolare, sulla natura di ente pubblico non economico del Consorzio per le Autostrade Siciliane si era soffermata la Corte Costituzionale con sentenza n.197 del 1992, nella quale è stato sottolineato che " *il Consorzio per l'autostrada Messina-Palermo (il cui statuto è stato approvato il 30 maggio 1968 con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale ai lavori pubblici) ha*





personalità giuridica pubblica in forza dell'art. 14 della legge regionale 4 febbraio 1965, n. 4. Si tratta di un consorzio tra enti pubblici che, secondo la interpretazione giurisprudenziale delle norme che lo disciplinano (Cass. S.U. 19 luglio 1976, n. 2849), non può essere qualificato ente pubblico economico, ma si configura come organismo non dissimile dai consorzi tra Comuni e Province, previsti per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse (art. 156 e segg. del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383) e dai consorzi previsti dall'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana (D.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 24 e segg.). Alla forma societaria, solitamente adottata per la costruzione e la gestione delle autostrade nazionali (legge 24 luglio 1961, n. 729), è stata preferita la costituzione di un consorzio, quale proiezione degli enti che ne fanno parte, con riflessi anche sul regime giuridico dell'ente. Il consorzio è preposto alla realizzazione ed alla gestione dell'opera di interesse degli enti pubblici consorziati, ed assume un modello organizzativo tradizionale, già previsto per le strade provinciali e comunali sin dalla remota legge sui lavori pubblici (artt. 37 e 39 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F).


Indipendentemente dalla più puntuale determinazione della configurazione giuridica del Consorzio per l'autostrada Messina-Patti, non si è dunque in presenza di un ente assimilabile, per struttura e per regime giuridico, alle società e ad altri enti pubblici economici concessionari di autostrade. Né la attività esercitata vale a connotare in modo necessitato l'ente, tanto da reagire sulla sua configurazione soggettiva e da improntarne la struttura e la disciplina. Le specifiche connotazioni soggettive dell'ente ed il regime ad esso proprio non consentono, quindi, la comparazione con società ed altri enti concessionari di



autostrade che sono sottoposti, per i profili soggettivi, ad una diversa disciplina giuridica". Negli stessi termini si è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze n.98 Sez.Un. del 4 – 4 – 2000, n.185 del 10 – 5 – 2001, n.19661 del 22 – 12 – 2003, n.20886 del 27 -- 9 – 2006, e da ultimo n.10823 del 26/05/2015. Come sopra si è detto, dalla natura giuridica del CAS consegue che i rapporti di lavoro dei dipendenti trovano necessariamente la propria disciplina nella legge regionale n.10 del 2000 e nel D. Lgs. 165 / 2001.

Infatti, l' art.1 l.reg.10 / 2000, stabilisce, al primo comma che " *Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione...*" e prevede al secondo comma che " *Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale*".

L' art.24 della stessa legge regionale statuisce al primo comma:" *La contrattazione collettiva per il personale regionale e per quello dipendente dagli enti di cui all'articolo 1, è articolata su due livelli, regionale e integrativa, a livello di unità amministrativa periferica. La contrattazione regionale - quadro determina gli àmbiti e le unità contrattuali della contrattazione integrativa in corrispondenza ai collegi per la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale. Essa si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in conformità a*



quanto stabilito nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, rispettivamente per i contratti collettivi nazionali ed integrativi."


Ed ancora, al secondo e terzo comma: "L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'articolo 23 e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 osservano gli obblighi assunti con contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Ed è in forza di tali disposizioni che il Consiglio di Giustizia Amministrativa con parere del 1 – 9 – 2010 n.841, in esito a quesito posto dall' Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità ha chiarito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 – 5 – 2000 n.10 (17 maggio 2000) al personale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, che deve essere considerato un ente non economico sottoposto a vigilanza o controllo della regione, " avrebbero dovuto applicarsi le disposizioni di detta legge e in particolare i relativi art.13 (per la determinazione del trattamento economico del relativo personale dirigente) e 24 (per quanto attiene alla contrattazione collettiva relativa al residuo personale), e avrebbe dovuto cessare allora ogni ultrattività della singolare e più favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata in un diverso contesto normativo ". Nello stesso parere è affermato che " la disciplina legale non consente alcuna integrazione




con discipline tratte da contrattazioni collettive di tipo privatistico, sicchè per coerenza di sistema sembra doversi concludere che, anche con riferimento alla disciplina contrattuale applicabile al personale operante presso il CAS con peculiari specificità professionali (Casellanti, operatori del centro radio, squadre di sorveglianza e assistenza al traffico) non possa darsi adito a contrattazioni integrative aziendali, che non siano espressamente autorizzate dalle fonti collettive richiamate nei citati artt.13 e 24 della L.r. 10 / 2000."




Successivamente, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, chiamato nuovamente a pronunciarsi sulla questione, con parere n.805 / 2012 del 19 -- 6 -- 2012 ribadiva che al personale dipendente del CAS deve applicarsi la stessa disciplina dei dipendenti dell'amministrazione regionale e che " *la ultrattività della singolare e più favorevole (per il personale) disciplina anteriormente autorizzata avrebbe dovuto cessare con l' entrata in vigore della legge 10 / 2000 "*, segnalando che " *la clausola di chiusura del sistema espressa dall' art.1, comma 2 della legge reg.10 / 2000 escludeva ogni possibilità di legittima applicazione al personale contemplato nel medesimo art.1 di discipline diverse da quella introdotta dalla sopravvenuta legge regionale, per come eventualmente integrata dalla normativa nazionale "* .

Dunque al lavoratore dipendente del CAS deve essere applicato esclusivamente il contratto collettivo regionale. E' vero infatti che è escluso in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all' assetto definitivo in sede di contrattazione collettiva (Cass. 25 -- 2 -- 2011 n.4653; Cass. 31 -- 1 -- 2011 n.2187) per il principio secondo il quale laddove il legislatore ha stabilito che il rapporto di lavoro del dipendente dell' ente pubblico non economico debba essere stabilito da una



contrattazione collettiva appositamente ivi disciplinata, nessuna deroga è ad essa consentita, né attraverso contratto individuale, né attraverso il contratto di volta in volta stipulato con il singolo dipendente, né attraverso il richiamo a previsioni contrattuali collettive di diverse formazione e provenienza.

E' però altrettanto certo che di fatto il Consorzio per le Autostrade Siciliane allorquando entrò in vigore la legge 10 / 2000 aveva già da tempo proceduto alla approvazione delle norme regolamentari per il personale, con provvedimenti approvati dalla giunta regionale di governo, secondo le disposizioni di cui alla l.reg.44 del 3 - 11 - 1994 (la quale prevede all' art.6, comma 2: *" Le deliberazioni degli organi di amministrazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa inerenti ai bilanci preventivo e consuntivo sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze;* comma 3: *"Le deliberazioni concernenti regolamenti, statuti e piante organiche dei consorzi o modifiche allo stato giuridico ed economico del relativo personale sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici"* e che tali norme regolamentari aveva nel tempo applicato, regolando su di esse e sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autostrade e Trafori il rapporto di lavoro dei propri dipendenti. Anche successivamente all' entrata in vigore del legge n.10 del 2000 il Consorzio ha continuato a fare esclusivo riferimento al regolamento per il personale e al contratto collettivo nazionale di lavoro Autostrade e Trafori sia con riguardo all' inquadramento dei dipendenti, compresi quelli di prima assunzione, sia con riguardo al loro trattamento retributivo, che è rimasto commisurato alla contrattazione collettiva privatistica.



Dunque, le norme contrattuali per il personale del Consorzio Autostrade Siciliane ricalcano il conl privatistico ed hanno avuto pratica applicazione, nonostante la entrata in vigore della legge n.10 / 2000, quantomeno fino a quando, con una procedura avviata nel 2010 dopo il parere del CGA richiesto dall' assessorato regionale, si è proceduto ad inquadrare il personale nelle categorie con maggiori elementi di omogeneità contemplate nelle fonti collettive richiamate agli art.13 e 14 L. 10 / 2000 (rispettivamente per il personale dirigente e per quello non dirigente) predisponendo le tabelle di equiparazione necessarie per individuare i singoli inquadramenti, oltre che " *per computare il dare - avere nel rapporto dipendente - regione a partire dalla entrata in vigore della legge regionale 10 / 2000* " come chiarito nelle premesse della deliberazione dell' assemblea del Consorzio per le Autostrade Siciliane del 21 novembre 2014, approvata quest' ultima dalla Giunta regionale con deliberazione n.26 del 18 febbraio 2015, che ha concluso il percorso compiuto dall' amministrazione del CAS per la riconduzione della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti a quella prevista dalla legge 10 / 2000.

Di fronte a tali risultanze, e considerato che la presente controversia concerne il periodo di tempo dal 1998 al 2005, antecedente all' inizio di tale percorso, iniziatosi, come si è visto nell' anno 2010 con il parere del CGA n.841 / 2010, si deve necessariamente concludere nel senso che lo svolgimento delle mansioni superiori denunciato dal ricorrente si è concretizzato allorquando il Consorzio applicava di fatto ai propri dipendenti il contratto privatistico, pur essendo tenuto alla applicazione del contratto regionale. Se tale conclusione è esatta, pare corretto dedurne che la destinazione dei lavoratori, odierni appellanti, allo svolgimento delle mansioni corrispondenti ai profili superiori richiesti, il



Consorzio applicava la disciplina del ccnl privatistico sia sotto l'aspetto dell'inquadramento sia sotto l'aspetto retributivo.

E allora, la questione posta dalla controversia non può essere risolta con l'affermazione che è carente il diritto dei lavoratori all'inquadramento e alle retribuzioni richieste perché previste dalla contrattazione collettiva inapplicabile al rapporto di lavoro, giacché per tutti i casi di prestazione di fatto in violazione di legge soccorre la disposizione di cui all'art.2126 cod.civ., la quale è dettata espressamente a regolare in senso favorevole al prestatore di lavoro, soggetto più debole, gli effetti della nullità o dell' annullamento del contratto di lavoro.

La applicazione della disposizione potrebbe essere impedita soltanto dalla illiceità dell'oggetto o della causa, che non ricorre nel caso in esame, trattandosi di illegittimità derivante dalla applicazione di una contrattazione collettiva diversa da quella prevista, in violazione cioè di una norma imperativa (L.10/2000), senza che si ravvisi la lesione dei principi di ordine pubblico strettamente intesi, ossia dei valori giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento (Cons.St. sez.VI 26 -7 - 2001 n.434). Invero, l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126 cod.civ., comma 1, priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418 cod.civ., comma 1, (C. Cost. n. 296 del 1990).

Il diritto del lavoratore alla retribuzione, che trova protezione costituzionale, è dunque fatto salvo per le prestazioni rese e si dovrà tenere conto della norma



dell' art.2126 cod.civ., che sterilizza gli effetti dell' invalidità del titolo per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro. E nella presente controversia si tratta proprio di prestazioni già rese, non già del diritto al conseguimento di un trattamento non dovuto, poiché ciò che è stato richiesto è il trattamento economico dovuto per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.

Data la particolarità del rapporto di lavoro dei dipendenti del CAS, ente pubblico non economico, occorre qui richiamare la giurisprudenza che ha fatto applicazione della disposizione di cui all' art.2126 cod.civ. in materia di pubblico impiego contrattualizzato, affermando che *" il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da un regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell' art.2126 cod.civ., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione"* (Cass.21 – 11 – 2016 n.23645). L' art.2126 cod.civ. ha infatti applicazione generale e riguarda tutte le ipotesi di prestazione di lavoro alle dipendenze di una P.A. compresa tra quelle di cui all' art.2 del d.Lgs. n.165 / 2001, salvo il caso in cui l' attività svolta risulti illecita perché in contrasto con norme imperative e poste a tutela di diritti fondamentali della persona (Cass.991 / 2016; Cass. Sez. lav., 29-11-2016, n. 24266).

Con particolare riguardo poi allo svolgimento di mansioni superiori la Corte di Cassazione ha affermato che *" all' annullamento dell' atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all' annullamento del contratto di cui all' art.2126 cod.civ., consegue l' intangibilità sia della retribuzione percepita per l' attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se*



calcolata in base ai contributi indebitamente versati, ma consolidati, ex art.8 Dpr 818 / 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento " . (Cass. 11 – 1 – 2017 n.482).

Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione (cfr., Cass. S.U., 105549/08); anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l'art. 2126 cod.civ., in base al disposto del quale *"la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"*; per la qual cosa, il lavoratore deve essere pagato per il lavoro svolto nella qualifica allo stesso attribuita, legittimamente o illegittimamente (cfr., Cons. Stato n. 685/06).

Dunque, alla stregua di tale indirizzo giurisprudenziale si deve concludere nel senso che la disposizione di cui all' art.2126 cod.civ. si applica al pubblico dipendente anche se abbia svolto una attività in violazione di norme imperative, con la conseguenza che, una volta accertato l' effettivo svolgimento di mansioni superiori, correlate alla superiore qualifica, la Pubblica Amministrazione deve tenere conto del principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate e non deve procedere alla ripetizione delle retribuzioni percepite in caso di mansioni effettivamente svolte (Cons. Stato, Sez. 5, n. 2833/01) poiché si trova in presenza di un annullamento di un atto di conferimento di mansioni superiori equiparabile all'annullamento del contratto di cui all'art. 2126 cod.civ.(e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), da reputarsi compatibile con il regime del lavoro pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009).



Quale sia la retribuzione dovuta è problema che si risolve nel senso che sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle mansioni svolte, mentre per individuare il parametro retributivo occorrerà ancora una volta esaminare il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro nel periodo al quale si riferisce lo svolgimento di mansioni superiori.

Rapportando tali principi alla fattispecie in esame si deve riconoscere la fondatezza delle domande formulate da RISITANO ANTONINO.

Dalla prova testimoniale è infatti emerso con assoluta certezza che il Risitano era stato preposto all' Ufficio Manutenzione.


Ed invero dalla deposizione testimoniale resa dall'ing. Siracusa si rileva che il sig. Risitano è stato Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Edifici e che lo stesso ing. Siracusa ha suggerito la sua promozione a Responsabile di zona.

Lo stesso teste ha affermato che l'odierno appellante ha esteso i suoi compiti dalla tratta Messina-Palermo alla tratta Messina-Catania e Siracusa-Gela.

Tutto ciò è stato confermato dalla deposizione del teste Gaspare Sceusa il quale ha specificamente affermato: "sono dipendente del CAS come Dirigente dell'area tecnica e mi risulta che il sig. Risitano ha svolto le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Edifici".

Aggiungeva altresì il medesimo teste: "le mansioni svolte dal Risitano quale Responsabile dell'Ufficio Manutenzione Edifici consistono nella predisposizione dei progetti di manutenzione e dopo l'esito degli appalti, la gestione dei relativi contratti svolgendo attività di contabilizzazione e controllo."

Pertanto ritiene la Corte contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure che il Risitano ha fornito prova dello svolgimento delle mansioni superiori richieste rientranti nel livello A del CCNL privatistico secondo cui appartengono




al livello A i lavoratori che esplicano attività di rilevante importanza per l'Azienda con una responsabilità diretta su obiettivi e risultati aziendali, che comportano autonomia decisionale per la soluzione di problemi caratterizzati da elevate complessità, variabilità ed eterogeneità, sulla base di politiche ed indirizzi, richiedenti un alto grado di competenze specialistiche e/o manageriali.

Non pare pertanto alla Corte che possono sussistere dubbi sulla riconducibilità dei compiti espletati dal Risitano alla qualifica di capo ufficio, livello A, con il profilo di capo ufficio – responsabile di unità organizzativa, secondo la previsione del regolamento aziendale.

Si deve pertanto riconoscere il diritto alle retribuzioni corrispondenti alla qualifica superiore per tutto il periodo richiesto nei limiti della prescrizione, con condanna del Consorzio al pagamento delle differenze retributive corrispondenti in applicazione del richiamato principio di cui all' art.2126 cod.civ., che stabilisce la salvezza degli effetti della nullità per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione poiché il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione. Tale qualifica, alla quale vanno rapportate le differenze retributive, può quindi essere riconosciuta in quella di livello A secondo il ccnl Autostrade e Trafori, concretamente applicato di fatto dal Consorzio a tutti i suoi dipendenti nel periodo di tempo al quale si riferisce lo svolgimento delle mansioni superiori, sia sul piano dell' inquadramento degli stessi, sia sul piano del trattamento retributivo erogato.

Per quanto concerne il *quantum debeatur* rileva la Corte che la relazione di CTU disposta ed espletata ha accertato che le differenze retributive previste dal CCNL Consorzio Autostrade Private, per il periodo 14/06/2001-24/01/2008 nei



limiti dell'eccepita prescrizione fra il livello A e il livello A1 sono pari ad euro 17.049,58 e pertanto risultando la detta ctu fondata su criteri che la Corte ritiene corretti, il CAS dovrà essere condannato al pagamento della somma anzidetta a favore di Risitano.

Le spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e liquidate come da separato dispositivo sono poste a carico del CAS.

Le spese di CTU sono poste interamente a carico del CAS.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull' appello proposto da RISITANO ANTONINO avverso la sentenza n. 4873 / 2011 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:

in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di RISITANO ANTONINO alle differenze retributive tra il livello A1 e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l' effetto condanna il CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal 14 giugno 2001 al 24 gennaio 2008 pari ad euro 17.049,58, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione dell' art.22 comma 36 L 724 / 1994; condanna il CAS alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in favore dell' appellante in complessivi € 1.050,00 per il primo grado e in € 1.888,50 per il presente e pone le spese di CTU interamente a carico del CAS.


Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Corte di Appello il 13.06.2017.

Il Giudice Ausiliario Estensore.

M. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)

15

Il Presidente



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL RE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato *Luigi...*

nell'interesse di *Rina...*

Messina, *12* *1911*

W. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Giuseppe PAJNO)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con
formula esecutiva.

Massina, ... 6.60.2017

~~N. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO~~
(Giuseppe PAJNO)



Relata di notifica

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario ho notificato il su esteso atto a
C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane, in persona
del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Messina, C.da Scoppo, consegnandone copia a

Q. Me. vllp
Ortoello
Mil. 12-P-20



2022

Avv. VINCENZO GATTO
Patrocinante in Cassazione
Via Torino Isol. Zeta - 98123 MESSINA
Tel. e Fax 090 2931454 Fax 1782284449
e-mail: avv.vincenzogatto@libero.it
pec: avv.vincenzogatto@cnfpec.it

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 23753
del 22-10-2018 Sez. A



Atto di precetto

RISITANO ANTONINO, nato a Messina il 20.02.1943, codice fiscale RSTNNN43B20F158A, residente in Messina, Via Nuova, 21, Torre Faro, ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Torino is. Zeta n. 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Gatto, (codice fiscale GTTVCN53R14F158U, fax 1782284449, pec avv.vincenzogatto@cnfpec.it), che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto,

premessò

che con sentenza n. 687/2017 dei 13.06/20.07.2017 la Corte d'Appello Sezione Lavoro di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2345/2011 R.G. tra Risitano Antonino, appellante, contro C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane, appellato, sull'appello proposto da Risitano Antonino avverso la sentenza n. 4873/2011 pronunciata dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Messina, ha così deciso:

"in riforma della decisione impugnata, dichiara il diritto di Risitano Antonino alle differenze retributive tra il livello Al e il livello A del CCNL Autostrade e Trafori per lo svolgimento di mansioni superiori e per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle somme corrispondenti a tali differenze per il periodo dal 14 giugno 2001 al 24 gennaio 2008 pari ad euro 17.049,58 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei, salva applicazione

~~ORIGINAL~~
LAVORO

23/10/18
4
M. Gatto

Per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio nomino l'Avv. VINCENZO GATTO e eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, Via Torino, Is. 4

A. Risitano
per autentica
M. Gatto

10778

Sp. Euro

22
10.7.2018

Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata

22 OTT. 2018

PER GEN. ☒ D. ☒ DATE

dell'art. 22 comma 36 L. 724/1994; condanna il CAS alla rifusione delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in favore dell'appellante in complessivi € 1.050,00 per il primo grado e in € 1.888,50 per il presente e pone le spese di CTU interamente a carico del CAS.”;

che copia autentica di detta sentenza, munita di formula esecutiva apposta in data 16.08.2017 è stata notificata al C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 12.09.2017;

che però a tutt'oggi il C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane non ha provveduto al pagamento in favore di Risitano Antonino delle somme dovutegli in esecuzione di detta sentenza;

quanto sopra premesso e ritenuto, Risitano Antonino

intima e fa precetto

al C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, C.da Scoppo, c.f 01962420830, di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto, a pena, in mancanza, di esecuzione forzata come per legge, le seguenti somme:

- € 17.049,58 per sorte capitale liquidata in sentenza,
- € 3.975,12 per interessi legali dal 14.06.2001 al 15.10.2018,

- € 1.051,09 per maggior danno da rivalutazione dal 14.06.2001 al 15.10.2018,
- 4.364,23, per spese del giudizio di primo grado e di secondo grado, comprensivi di rimb. forf. spese gener. (15%), c.p.a. (4%) e iva (22%),
- € 328,30, per spese, competenze e onorario dell'atto di precetto, comprensivi di rimb. forf. spese gener. (15%), c.p.a. (4%) e iva (22%)

e così in totale la complessiva somma di € 26.768,32 (€ ventiseimilasettecentosessantotto/32), oltre interessi e rivalutazione di legge maturati e da maturare successivamente al 15.10.2018 e fino all'effettivo soddisfo, e oltre le spese e l'onorario della eventuale esecuzione forzata, da intendersi qui precettati.

Si avverte il debitore C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rappresentante pro tempore, che, se ne ricorressero le condizioni di legge, potrà, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra-indebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Messina, 16 ottobre 2018


Avv. Vincenzo Gatto

Relata di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato il su esteso atto a

C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina,
C.da Scoppo, consegnandone copia a

*all'Ul
M. Cello. Re
nr 22-10-2018*



DECRETO MINISTERO del TESORO
1° settembre 1998, n. 352
Regolamento recante i criteri e le
modalità per la corresponsione
degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria per ritardato
pagamento degli emolumenti di
natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale a favore dei dipendenti
pubblici e privati in attività di
servizio o in quiescenza delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

sommario

- Art. 1 (Ambito di applicazione)
 Art. 2 (Criteri per la corresponsione degli
 interessi legali e della rivalutazione monetaria)
 Art. 3 (Modalità di calcolo)
 Art. 4 (Imputazione della spesa)

**MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
 DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto l'articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che demanda al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il compito di determinare i criteri e le modalità di applicazione della norma, recata dallo stesso comma 36;

Visto l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Viste le osservazioni della Corte dei conti mosse con rilievi istruttori n. 3/51 del 4 marzo 1996, e n. 2/27 del 14 marzo 1997;

Considerato che in conseguenza di ciò è stata interessata la sezione del controllo della Corte dei conti la quale ha ricusato il visto con deliberazione n. 24 del 26 gennaio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare ai rilievi contenuti nella sopraddeata deliberazione;

Vista la comunicazione del presente provvedimento inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 1° settembre 1998;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dall'1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

**Art. 2 (Criteri per la corresponsione
degli interessi legali e della
rivalutazione monetaria)**

1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima dell'1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

Art. 3 (Modalità di calcolo)

1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito

principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. **E'escluso l'anatocismo.**

3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Art. 4 (Imputazione della spesa)

1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.

2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.

note

Id 671